

Supplemento n. 43 - Martedì 25 ottobre 2022

Legge regionale 21 ottobre 2022 - n. 20
Disposizioni sui cimiteri e sugli impianti di cremazione per animali da compagniaIL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvatoIL PRESIDENTE DELLA REGIONE
promulga

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. La presente legge reca disposizioni sui cimiteri per animali da compagnia, così come definiti dall'articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 febbraio 2003 (Recepimento dell'accordo recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e pet-therapy) e sugli impianti di cremazione nel rispetto della normativa europea e statale vigente, al fine di assicurare la continuità del rapporto affettivo tra i proprietari e i loro animali deceduti, nonché di garantire la tutela dell'igiene pubblica, dell'ambiente e della salute.

Art. 2
(Costruzione e gestione dei cimiteri e degli impianti di cremazione per animali da compagnia)

1. I cimiteri per animali da compagnia possono essere:

- a) dedicati alla sola deposizione di urne cinerarie;
- b) dedicati sia alla deposizione di urne cinerarie sia alla inumazione delle carcasse.

2. La costruzione e l'ampliamento dei cimiteri per animali da compagnia sono soggetti al rilascio dei necessari titoli edilizi da parte del comune competente per territorio e avvengono esclusivamente in aree individuate nell'ambito della pianificazione urbanistica. Il rilascio dei titoli edilizi è subordinato all'acquisizione del parere favorevole dell'Agenzia di tutela della salute (ATS) competente per territorio, per quanto concerne i requisiti igienico-sanitari, e dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) per gli aspetti di competenza. Il rilascio dei titoli edilizi è altresì subordinato alla presentazione di apposita garanzia fideiussoria a copertura delle spese necessarie per il ripristino dell'area in caso di dismissione del cimitero. Le aree adibite a cimiteri per animali da compagnia e a tal fine individuate dai comuni sono altresì soggette all'osservanza delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale).

3. I soggetti privati interessati alla gestione dei cimiteri e degli impianti di cremazione per animali da compagnia presentano apposita SCIA al comune di competenza, in conformità alle vigenti disposizioni in materia.

4. I comuni, singoli o associati, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009, possono autorizzare, nell'ambito delle aree di cui al comma 2 o in altre aree purché compatibili con la pianificazione urbanistica, la realizzazione di impianti per la cremazione delle carcasse degli animali di cui all'articolo 1, previo rilascio dei titoli edilizi, ove necessari, e dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) alle emissioni in atmosfera, per il tramite dello Sportello unico per le attività produttive (SUAP), subordinata all'acquisizione del parere favorevole del dipartimento veterinario dell'ATS territorialmente competente. Gli impianti per la cremazione di carcasse animali sono muniti del certificato di prevenzione incendi.

5. Il regolamento di cui all'articolo 10 definisce i requisiti tecnici, strutturali, impiantistici e gestionali dei cimiteri per gli animali da compagnia e degli impianti di cremazione, la documentazione tecnica di cui devono essere corredati i progetti di costruzione, nonché i criteri per la determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria di cui al comma 2.

Art. 3
(Localizzazione dei cimiteri e degli impianti di cremazione per gli animali da compagnia)

1. I comuni, nella scelta delle aree da destinare alla realizzazione dei cimiteri per gli animali da compagnia, tengono conto,

oltre che delle vigenti disposizioni in materia urbanistica, anche delle caratteristiche del suolo definite dal regolamento di cui all'articolo 10.

2. Le aree destinate all'inumazione delle spoglie, comprese quelle in cui sono localizzati gli impianti di cremazione di cui all'articolo 2, comma 4, sono soggette al rispetto delle distanze minime dai pozzi di approvvigionamento di acqua potabile e dagli edifici destinati a permanenza di persone definite dal regolamento di cui all'articolo 10. Gli impianti di cremazione non compresi all'interno di aree destinate all'inumazione delle spoglie sono soggetti al rispetto delle distanze minime dagli edifici destinati a permanenza di persone definite con il medesimo regolamento.

3. I cimiteri per gli animali da compagnia devono essere contornati da una zona di rispetto di ampiezza non inferiore a venti-cinque metri. Nella zona di rispetto trovano applicazione i vincoli stabiliti dall'articolo 338 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie).

4. I cimiteri per animali da compagnia esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di ampliamento della superficie solo se soddisfano il requisito di cui al comma 3.

Art. 4
(Gestione dei cimiteri e degli impianti di cremazione)

1. I cimiteri e gli impianti di cremazione per animali da compagnia possono essere realizzati e gestiti sia da enti pubblici sia da soggetti privati.

Art. 5
(Raccolta e trasporto carcasse animali)

1. La raccolta e il trasporto delle carcasse animali destinate ai siti cimiteriali o agli impianti di cremazione, ove non effettuate direttamente dal proprietario, vengono effettuate conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1069/2009 per il trasporto di carcasse.

Art. 6
(Ingresso delle carcasse e delle ceneri nelle aree cimiteriali)

1. Nei cimiteri di cui alla presente legge possono essere inumate le carcasse e accolte le ceneri degli animali da compagnia.

2. Ai fini di cui al comma 1, l'ingresso delle carcasse e delle ceneri degli animali da compagnia all'interno del cimitero è consentito previa consegna al gestore di un'autocertificazione, da redigere secondo la modulistica definita con il regolamento di cui all'articolo 10, con la quale il proprietario dichiara l'assenza a carico del proprio animale di provvedimenti sanitari previsti dalla normativa vigente o di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché le circostanze della morte dell'animale. Per l'ingresso delle ceneri all'interno del cimitero è altresì richiesto un certificato di avvenuta cremazione, rilasciato da un impianto di cremazione riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009, che riporti i dati dell'animale e del proprietario.

3. I soggetti gestori dei cimiteri di cui alla presente legge che consentono l'ingresso di carcasse o di ceneri di animali da compagnia senza aver preventivamente acquisito l'autocertificazione e, se del caso, il certificato di cui al comma 2 incorrono in una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 1.000,00.

4. Il gestore del cimitero provvede, secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui all'articolo 10, alla registrazione informatica non modificabile dell'accettazione delle carcasse e delle ceneri di animale all'interno del cimitero.

5. L'inosservanza dell'obbligo di cui al comma 4 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 600,00 a euro 1.200,00.

Art. 7
(Inumazione delle carcasse di animali da compagnia)

1. Le carcasse degli animali da compagnia inumate devono essere contenute in appositi contenitori che ne consentano la decomposizione.

2. Nel sito di inumazione possono essere posati appositi monumenti funerari, cippi o targhe che non riportino riferimenti a simboli o contenuti religiosi.

Art. 8
(Esumazioni)

1. Le esumazioni ordinarie delle carcasse degli animali da compagnia si eseguono dopo almeno cinque anni per gli animali di peso inferiore a quaranta chilogrammi e dopo almeno dieci anni per gli animali di peso superiore a quaranta chilogrammi.

2. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa non sia completamente mineralizzata si procede ad una nuova inumazione, della durata di un anno.

3. Qualora, all'atto dell'esumazione, la carcassa sia completamente mineralizzata, è possibile cremare le ossa nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009 e le relative ceneri possono essere sparse nello spazio appositamente destinato all'interno del cimitero o consegnate, in apposite urne, al proprietario.

4. I resti mineralizzati non richiesti dai proprietari degli animali per la cremazione individuale sono inceneriti non individualmente, nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1069/2009.

Art. 9
(Vigilanza)

1. La vigilanza sui cimiteri per animali da compagnia spetta ai comuni che si avvalgono delle ATS competenti per territorio per la verifica degli aspetti igienico-sanitari.

Art. 10
(Regolamento di attuazione)

1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce con regolamento regionale le modalità attuative della presente legge, con particolare riferimento a:

- a) requisiti tecnici, strutturali, impiantistici e gestionali dei cimiteri per gli animali da compagnia e degli impianti di cremazione;
- b) documentazione tecnica di cui devono essere corredati i progetti di costruzione;
- c) modalità tecniche e operative di inumazione ed esumazione delle carcasse;
- d) criteri per la determinazione dell'importo della garanzia fideiussoria di cui all'articolo 2, comma 2;
- e) caratteristiche del suolo su cui realizzare i cimiteri;
- f) distanze minime di cui all'articolo 3, comma 2;
- g) modulistica di cui all'articolo 6, comma 2;
- h) modalità di registrazione di cui all'articolo 6, comma 4.

Art. 11
(Clausola di neutralità finanziaria)

1. Dall'attuazione della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio regionale.

Art. 12
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Lombardia.

Milano, 21 ottobre 2022

Attilio Fontana

(Approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. XI/2550 del 18 ottobre 2022)